DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1986

relativa al programma specifico in materia di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca in Irlanda per il periodo 1985-1989, presentato dall'Irlanda in conformità del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(86/384/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 [2], in particolare l'articolo 5,

considerando che l'Irlanda ha notificato il 30 settembre 1985 il programma specifico in materia di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca in Irlanda ed ha comunicato il 27 marzo 1986 le ultime informazioni complementari concernenti tale programma;

considerando che detto programma è conforme alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77;

considerando che detto programma contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della politica comune della pesca e contiene i dati stabiliti all'articolo 3 del suddetto regolamento;

considerando che detto programma deve essere coerente con i programmi di orientamento pluriennali per la ristrutturazione, l'ammodernamento e lo sviluppo del settore della pesca e lo sviluppo del settore dell'acquicoltura in Irlanda adottati dalla Commissione con le decisioni 85/285/CEE [3] e 85/286/CEE [4];

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere congiunto del comitato permanente delle strutture agricole e del comitato permanente per le strutture della pesca;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma specifico in materia di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca in Irlanda, notificato dall'Irlanda il 30 settembre 1985 e completato da ultimo il 27 marzo 1986 e i cui elementi essenziali sono esposti nell'allegato I, è approvato con riserva delle disposizioni dell'allegato II.

Articolo 2

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1986.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.
[2] GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
[3] GU n. L 157 del 15. 6. 1985, pag. 23.
[4] GU n. L 157 del 15. 6. 1985, pag. 26.

ALLEGATO I

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGRAMMA RELATIVO AD UN'AZIONE COMUNE PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI TRASFORMAZIONE E DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA, ELABORATO DAL GOVERNO IRLANDESE NEL QUADRO DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 355/77

1. **Oggetto del programma**

Sviluppo dei settori della trasformazione e della commercializzazione di tutti i principali prodotti della pesca.

2. **Delimitazione della zona interessata dal programma**

L'intero territorio dell'Irlanda.

3. **Durata del programma**

Il programma si applica dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1989.

4. **Obiettivi del programma**

Gli obiettivi del programma sono i seguenti :

— sviluppo, razionalizzazione e miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca, e, segnatamente, introduzione di tecniche di produzione secondaria volte ad aumentare il valore aggiunto dei prodotti di base ;

— miglioramento dei livelli qualitativi grazie a investimenti negli impianti di manipolazione.

5. **Azioni previste e priorità**

Nell'ambito del programma è stata considerata prioritaria in primo luogo l'incentivazione di investimenti nel settore della trasformazione, in particolare la trasformazione secondaria. Nella scala di priorità vengono poi le azioni intese a migliorare gli impianti di trasformazione del pesce specialmente presso i principali porti pescherecci ; in ordine di priorità vengono infine gli investimenti nel settore della commercializzazione e delle ricerche di mercato allo scopo di migliorare la posizione sul mercato dei prodotti della pesca sia sul mercato interno sia all'esportazione.

6. **Previsioni di investimenti**

L'importo globale degli investimenti necessari nel corso del programma per realizzare gli obiettivi previsti è di 58 milioni di ECU.

L'aiuto nazionale previsto nell'arco del programma è stimato a 19 milioni di ECU, erogati in quote annue approssimativamente uguali.

La ripartizione degli investimenti tra le varie misure è la seguente :

— investimenti nel settore della trasformazione :	35 milioni di ECU
— investimenti in impianti per la trasformazione del pesce :	14 milioni di ECU
— investimenti nel settore della commercializzazione (soltanto contributo dello Stato) :	9 milioni di ECU

Questi dati finanziari e la loro ripartizione tra i vari tipi di investimenti hanno valore puramente indicativo.

ALLEGATO II

CONCLUSIONI FINALI

1. La Commissione constata che il programma presentato dall'Irlanda, che costituisce il quadro in cui dovranno inserirsi i futuri interventi finanziari comunitari o nazionali, rappresenta una base appropriata per facilitare lo sviluppo della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca.

   A questo riguardo, la Commissione sottolinea che l'eventuale sviluppo della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca deve inserirsi nel quadro della prevedibile evoluzione delle risorse e tener conto delle conseguenze e degli obiettivi dei programmi di orientamento pluriennali per i settori della flotta peschereccia e dell'acquicoltura.

2. Dato che le misure strutturali relative alla ristrutturazione della flotta peschereccia e allo sviluppo dell'acquicoltura scadono alla fine del 1986, la Commissione si riserva di riesaminare i presenti programmi al momento opportuno, affinché le misure strutturali relative alla flotta peschereccia e all'acquicoltura previste per l'esercizio 1987 e successivi possano essere prese in considerazione in misura adeguata in relazione con il settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca.

3. Tenuto conto dell'attuale situazione delle risorse nonché del fatto che la flotta peschereccia irlandese deve essere mantenuta al livello del 1984 perché sia adeguata a tali risorse, la Commissione ritiene che gli aspetti prioritari del programma siano di natura qualitativa, in particolar modo per quanto riguarda le specie demersali.

   Una certa prudenza dovrà esser applicata per quanto riguarda l'aumento degli investimenti nel settore della trasformazione secondaria di tutte le specie, data l'incertezza che caratterizza l'offerta e la concorrenza dei grossisti quanto all'offerta stessa.

   La Commissione si dichiara d'accordo sulla necessità di intensificare lo sforzo di commercializzazione in Irlanda per migliorare il valore aggiunto, soprattutto nei mercati di esportazione. Occorrerà tuttavia esercitare la massima prudenza in qualsiasi campagna commerciale effettuata nel mercato interno affinché delle campagne non operino discriminazioni nei confronti di prodotti provenienti da altri Stati membri della Comunità né comportino effetti secondari negativi sulle possibilità di commercializzazione di tali prodotti.

   La Commissione invita le autorità irlandesi a procedere ad un'attenta analisi della validità, dal punto di vista finanziario, del settore della trasformazione per identificare con maggior chiarezza le imprese o i prodotti che dovrebbero beneficiare in via prioritaria dei finanziamenti.

4. Inoltre gli investimenti concernenti dei prodotti destinati al consumo umano e che non sono inclusi nell'allegato II del trattato, saranno esaminati tenendo conto, in particolare, delle disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 355/77. Tali prodotti dovranno comprendere una parte consistente di prodotti ittici.

5. Tenuto conto della situazione che attualmente caratterizza a livello comunitario il mercato delle conserve di sardine tradizionali, la Commissione precisa che, nella realizzazione del presente programma, non dovrà essere erogato nessun aiuto a investimenti che comportino un aumento della capacità di produzione di questo tipo di prodotti.

6. La Commissione ricorda che le previsioni di investimento che figurano nel presente programma non pregiudicano eventuali contributi finanziari della Comunità.